

REGOLAMENTO (CE) N. 1904/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1995

che autorizza il pagamento anticipato, ai produttori di talune regioni, dei pagamenti compensativi a titolo della campagna di commercializzazione 1995/1996 per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino, nonché la compensazione per il ritiro obbligatorio dei terreni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che la siccità presente da diversi mesi nel Portogallo e in alcune regioni della Spagna ha ridotto i raccolti, causando ai produttori di alcune regioni gravi difficoltà finanziarie; che tale siccità è un fenomeno climatico eccezionale; che è quindi opportuno che la Commissione autorizzi la Spagna e il Portogallo a effettuare, prima del 16 ottobre 1995 e per le regioni in questione, il versamento del 50 % dei pagamenti compensativi per i cereali, compreso il supplemento al pagamento compensativo previsto per il frumento duro, per le piante proteiche e i semi di lino, nonché la compensazione per il ritiro obbligatorio dei seminativi, a titolo della campagna 1995/1996; che tale autorizzazione interessa ugualmente i pagamenti compensativi per i produttori di semi oleosi che beneficiano di un regime semplificato nella misura in cui l'importo viene versato loro in base al tasso applicabile ai cereali e che, di conseguenza, i produttori in questione non percepiscono gli anticipi previsti per i produttori di semi oleosi; che, a tal fine, è necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che la situazione di bilancio per l'esercizio 1995 lo consente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il pagamento anticipato — a titolo della campagna 1995/1996 — pari al 50 % dell'importo dei pagamenti compensativi per i cereali, compresi quelli destinati ai produttori di semi oleosi che beneficiano del regime semplificato, il supplemento al pagamento compensativo previsto per il frumento duro, le piante proteiche e i semi di lino, nonché la compensazione per il ritiro obbligatorio dei seminativi, possono venire effettuati a favore dei produttori delle regioni indicate in allegato al presente regolamento.

2. Un produttore è riconosciuto ammissibile al beneficio del pagamento anticipato di cui al paragrafo 1 quando dai controlli amministrativi e dai controlli effettuati in loco conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽³⁾ non risulta che non possieda i requisiti stabiliti.

3. La Spagna e il Portogallo effettuano il pagamento anticipato a favore dei produttori entro il 15 ottobre 1995.

4. Per il calcolo del pagamento compensativo finale ai produttori che beneficiano del pagamento anticipato, l'autorità competente tiene conto:

- a) di qualsiasi riduzione della superficie ammissibile del produttore;
- b) di qualsiasi acconto versato conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.